

Prot. N. :.....



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE

CONTRATTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

L'anno 2020 addì del mese di

TRA

La sottoscritta Emanuela Sciaudone
Direttore della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
C.F. 97567790015
Con sede in:
Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 TORINO
Tel 0693830111
Fax 0693831403
E-mail ctrib.r.to@finanze.it

E

La Sig.ra Michela Donà
Legale Rappresentante della ditta Aurora srl
C.F. - P.I. 01441910294
Con sede in : Viale delle Industrie n. 53/C
Tel 0425475486
E-mail info@aurora-srl.it

PREMESSO

Considerato che è necessario provvedere a stipulare per le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta il contratto relativo al servizio di pulizia delle sedi;

Valutato opportuno effettuare una procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (art. 36 del D.LGS 50/2016);

Constatato che sono pervenute n. 6 offerte e che quella risultata economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta Aurora srl;

Acquisita la documentazione attestante la verifica dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 e smi che ha avuto esito positivo;

Rilevato che con l'acquisizione della documentazione sopra indicata il provvedimento di aggiudicazione deve intendersi efficace ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016 e smi;

Visto il Decreto n. 361 del 27/11/2020 con cui il servizio di cui sopra veniva aggiudicato alla Ditta Aurora srl per l'importo di € 76.969,08 oltre IVA;

Dato atto che non è necessario attendere il termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett.b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

SI CONVIENE

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte affida, alla Ditta AURORA srl con sede in Viale delle industrie 53/C 45100 Rovigo che accetta il servizio di pulizia dei locali delle sedi delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta così come individuate nell'allegato A del capitolato di appalto controfirmato in segno di accettazione all'atto della presentazione dell'offerta.

La Ditta dà atto di aver preso visione dell'ubicazione dei luoghi, della consistenza e delle superfici dei locali presso il quale dovrà essere svolto il servizio. Inoltre dichiara di essere a conoscenza che nell'ipotesi di successive ed eventuali variazioni delle superfici destinate ad uffici l'importo dovrà essere proporzionalmente modificato in funzione dello spazio occupato. Le prestazioni richieste devono svolgersi con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e delle prescrizioni di seguito indicate nonché nel rispetto delle modalità descritte nel capitolato tecnico sottoscritto per accettazione in sede di presentazione dell'offerta economica nonché in ottemperanza degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale dipendente dalle imprese di pulizie.

Art. 2 (Disposizioni Antimafia e anticorruzione)

Il Fornitore contraente garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore contraente si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

Il Fornitore contraente a si impegna, inoltre:

- a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata nel corso dell'esecuzione del contratto e, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione;
- a denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
- a rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

L'affidatario è, inoltre, tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni discendenti dal patto di integrità del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è, in particolare, tenuto a trasmettere alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte l'elenco dei fornitori di cui si avvale per l'espletamento del servizio.

Il Fornitore contraente è pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopraccitate clausole e nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della

criminalità organizzata, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto.

Art. 3 (Contenuto delle presentazioni inerenti il servizio)

Le prestazioni che la ditta deve fornire hanno lo scopo di assicurare le migliori condizioni di igiene e di pulizia per garantire un sano svolgimento delle attività delle Commissioni Tributarie nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell'immagine del Ministero delle Finanze.

La Ditta s'impegna ad assicurare la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale con la massima cura, diligenza e tempestività, con una gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.

Il servizio dovrà essere effettuato con modalità che non intralcino l'attività d'ufficio in base al numero dei passaggi settimanali e delle fasce orarie stabilite nell'allegato A del capitolato tecnico già sottoscritto per accettazione al momento della presentazione dell'offerta.

Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente all'immobile con l'impiego di idonei prodotti detergenti e disinfettanti e adeguati macchinari in modo da assicurare la perfetta pulizia di tutti i locali, loro accessori e pertinenze. Dovrà essere anche fornito il materiale economale (carta igienica, sapone, asciugamani, asciugamani di carta).

In particolare la Ditta è tenuta ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute rispettivamente nell'arco della giornata stabilita, con cadenza quotidiana, settimanale, mensile o semestrale nonché le prestazioni migliorative ed aggiuntive indicate nella documentazione di gara.

Le operazioni di pulizia dovranno svolgersi in base ai passaggi stabiliti nell'allegato A e secondo le modalità di cui all'allegato B ed e di cui all'offerta tecnica oggetto di aggiudicazione.

La Ditta deve garantire le pulizie di emergenza che si renderanno necessarie durante l'orario normale di lavoro senza che ciò possa costituire diritti o compensi supplementari per la Ditta stessa.

La Ditta si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte i lavori di pulizia di cui sopra con propri materiali; attrezzature e quanto altro possa occorrere per la costante e perfetta esecuzione del servizio avvalendosi del numero di unità lavorative e di ore necessario ad assicurare il perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.

Si impegna inoltre ad impedire che estranei accedano nei locali durante il compimento del loro lavoro ed è tenuta a mantenere il segreto su fatti e circostanze di cui sia venuta a conoscenza nello svolgimento della prestazione richiesta.

La Ditta si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino alle prestazioni oggetto del presente contratto, alla più rigorosa osservanza della segretezza e della riservatezza, adottando tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare il rispetto delle norme su indicate.

L'impresa si impegna a non impiegare nell'esercizio dell'attività materiali pericolosi o nocivi il cui utilizzo sia stato specificatamente escluso dal committente. In ogni caso dovranno essere comunque evitati materiali, strumenti e prodotti che possano danneggiare strutture, impianti e arredamenti.

Per pretendere l'immediata eliminazione delle eventuali disfunzioni o carenze riscontrare nell'esecuzione dei lavori stessi, i Direttori delle Commissioni Tributarie potranno rivolgersi alla persona designata dalla Ditta.

Art. 4 (Durata del contratto)

Il presente contratto ha durata di (dodici) 12 mesi con decorrenza dal 01/01/2021.

Alla scadenza del termine contrattuale l'appalto deve intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, con possibilità di rinnovo per una sola volta mediante comunicazione scritta da inviare alla Ditta aggiudicataria almeno tre mesi prima della scadenza dell'affidamento.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Art. 5 (Importo)

Il costo del servizio è stabilito in € 76969,08 oltre IVA.

Il compenso è onnicomprensivo di tutte le spese relative sia alla retribuzione del personale impiegato nelle operazioni di pulizia compresi gli oneri assicurativi e previdenziali di qualsiasi specie e natura e remunerativo di ogni attività ed opera, principale e accessoria comunque discendente dal contratto, sia alle attrezzature che ai materiali (compresi quelli di pulizia ed economale) di cui la Ditta si approvvigionerà a sua esclusiva cura.

La Ditta si impegna nell'ipotesi di successive ed eventuali variazioni delle superfici destinate ad uffici a modificare proporzionatamente l'importo in funzione dello spazio occupato.

Le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta forniranno gratuitamente esclusivamente l'acqua per le operazioni di pulizia nonché l'energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature.

Art. 6 (Condizioni di pagamento)

Il pagamento comprensivo dell'I.V.A. relativo al servizio di che trattasi sarà disposto secondo la normativa prevista dalla contabilità di Stato non appena saranno accreditati i fondi necessari nei capitoli di spesa, in via posticipata e dietro presentazione della fattura.

Il pagamento sarà effettuato alla Ditta Aurora srl trascorsi 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla stessa, IBAN : IT16R08998263432004001001721.

Le fatture dovranno essere intestate a: COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE C.F. 97567790015-STRADA ANTICA DI COLLEGNO N.259 - 10146 TORINO e dovranno indicare N. ro di protocollo :/ **2020 CIG. N. 8388987B10**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sempre che venga dato dall'Amministrazione utilizzatrice il riconoscimento di regolare esecuzione di prestazione e dopo aver esperito gli accertamenti in ordine alla regolarità contributiva e all'assenza di eventuali inadempienze in ordine all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Art. 7 (Obblighi della Ditta e Personale Addetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del CCNL Imprese di Pulizie, la ditta subentrante nell'appalto si impegna ad assumere le risorse umane già impiegate nello svolgimento dei contratti di appalto ceduti.

Il personale addetto al servizio dovrà essere costantemente in numero adeguato per il perfetto espletamento del servizio stesso, quando richiesto dalla natura della prestazione, dovrà essere impiegato esclusivamente personale specializzato.

Resta inteso che laddove il personale impiegato si rilevasse insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni richieste la Ditta è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.

La Ditta assicura che il personale addetto offre garanzie di addestramento e capacità professionali.

Si impegna, inoltre, a mettere a conoscenza del personale addetto al servizio le modalità stabilite per l'esecuzione dello stesso.

Di tutto il personale l'impresa dovrà rilasciare un elenco nominativo con la specifica della qualifica, sia per quello fisso, sia per quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché per quello specializzato per particolari lavori.

Detto elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere consegnato almeno un giorno prima dell'inizio dei lavori e dovrà essere immediatamente aggiornato in caso di variazioni.

Le persone impiegate nel servizio oggetto del presente contratto dovranno firmare all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro della Ditta che questa si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione sin dall'inizio del servizio.

Il personale predetto dovrà, comunque, risultare di gradimento dell'amministrazione che si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione in qualsiasi momento.

L'impresa si impegna a garantire la massima disciplina (buona condotta, puntualità, ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà indossare un camice o una tuta recante la denominazione della ditta.

La Ditta si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature e impianti installati negli uffici ed in special modo telefoni, apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatori. Dovrà inoltre vietare al personale di effettuare nei locali delle Commissioni Tributarie qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto e dovrà impartire le dovute istruzioni affinché il personale mantenga un contegno riservato e consono al luogo di lavoro.

La Ditta deve designare per ogni Ufficio un proprio responsabile per il controllo del regolare svolgimento del lavoro eseguito dal personale dipendente.

Si richiamano gli obblighi che derivano dalla Legge n. 82 del 25.01.1994 sulla disciplina delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.

Le prestazioni di cui al presente contratto non costituiscono in alcun caso, per la Ditta Appaltatrice ed il personale da esso dipendente, titolo per l'inquadramento nel personale operaio dello stato.

La Ditta si impegna comunque a mantenere indenne le Commissioni Tributarie da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di esso dal personale impiegato nel servizio.

Art. 8 (Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza)

L'impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortunati e relative circolari esplicative in vigore nonché da quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

La Ditta si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio descritto e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza le Commissioni Tributarie da ogni responsabilità.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte per mezzo delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di altro e si impegna ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 26 D.lgs. cit.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra resteranno ad esclusivo carico della Ditta che non potrà avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Commissione Tributaria del Piemonte.

La Ditta si impegna a manlevare e tenere indenne le Commissioni Tributarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

L'impresa è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente a quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto.

Art. 9 – (Obblighi di tracciabilità)

La Ditta s'impegna a pena di nullità dal presente contratto in applicazione della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato anche non in via esclusiva , al presente appalto individuato come segue:

BANCA Adria Credito Cooperativo - IT16R08998263432004001001721 e che le persone delegate ad operare su di esso è: DONà MICHELA CF DNOMHL71T50C967Z.

In tale conto dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente contratto secondo quanto stabilito dalla legge sopra richiamata.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i bonifici dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara è 8388987B10.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e dell'art. 1456 del C.C. il contratto si risolve con provvedimento motivato previa comunicazione del procedimento nel caso in cui le transazioni sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

L'affidatario si impegna dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria e eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità di cui contestualmente si impegna a trasmettere copia del contratto.

Si impegna inoltre a comunicare ogni successiva variazione dovesse intervenire ai dati sopra indicati.

ART. 10 – (Divieto di subappalto e cessione)

L'affidatario non può cedere il presente contratto né subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono oggetto, né cedere i crediti che ne derivano se non dopo essere stato a ciò autorizzato debitamente dal committente.

ART. 11 – (Responsabilità affidatario)

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni normative con particolare riferimento alle norme infortunistiche e della protezione dei lavoratori che verranno impegnati nelle attività di cui al presente contratto nonché tutti gli oneri assicurativi di tutela dei lavoratori propri.

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'affidatario ha provveduto a presentare cauzione definitiva di € 000000000000 mediante polizza fideiussoria n. 0000000000 del 00/00/2018 emessa dalla Lo stesso concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione. La cauzione rimarrà vincolata, a favore della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE fino alla totale esecuzione del presente contratto allorché con formale provvedimento non sarà disposto lo svincolo.

L'affidatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose della COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori con conseguente esonero delle Commissioni da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo. A tal fine ha in corso una polizza di responsabilità civile verso terzi n. 000000000 della Compagnia con un massimale di € 1.500.000,00 .

Art. 12 – (Casi di forza maggiore)

L'impresa s'impegna, in caso di forza maggiore che renda impossibile la regolare effettuazione del servizio, a dare immediata comunicazione all'Ufficio e s'impegna a dare soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio.

Art. 13 – (Sanzioni e penalità)

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti, e l'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle prestazioni come indicate nell'allegato B del capitolato e secondo le modalità indicate nell'offerta tecnica, la Commissione Tributaria si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penalità:

1. ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino: € 250,00;
2. ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto all'allegato B o all'offerta tecnica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio dove il servizio è stato incompletamente o

carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino: € 100,00;

3. ove non sia espletato il servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino: € 500,00;
4. ove il servizio di pulizia periodica sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto all'allegato B o all'offerta tecnica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun ufficio dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nella messa a ripristino: € 200,00;
5. ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco: € 100,00;
6. ove non vengano realizzate le eventuali prestazioni aggiuntive e migliorative indicate nell'offerta tecnica oggetto di aggiudicazione la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni ufficio dove il servizio o i servizi non sono stati resi e per ogni giorno successivo al termine stabilito nella richiesta di prestazione : € 100,00;
7. ove risulti che il personale impiegato non indossi la divisa, la penale sarà applicandola per ciascun singolo addetto e per ogni giorno di inadempienza: € 100,00;
8. nel caso di altra violazione degli obblighi previsti dal presente bando, per ciascuna infrazione: € 500,00.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dall'allegato B e nell'offerta tecnica oggetto di aggiudicazione, il Responsabile del procedimento provvederà, in forma scritta a contestargli le inadempienze riscontrate presso la propria sede amministrativa. L'aggiudicataria dovrà in ogni caso, far pervenire in forma scritta, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non possano essere accolte, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

L'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza del presente appalto, non potranno comunque essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. Le penalità saranno applicate mediante scomputo dell'importo dal canone mensile successivo all'atto di irrogazione.

Qualora infine, il soggetto aggiudicatario non esegua la prestazione richiesta o la esegua in modo non conforme a quanto previsto nell'offerta, il Responsabile del procedimento procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, che potrà anche essere inferiore a 15 giorni, scaduto il quale il contratto sarà risolto.

L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'impresa fino al termine di naturale scadenza dell'obbligazione.

La Ditta è direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che siano arrecati a persone o cose dal proprio personale a norma dell'art. 2049 c.c., a tal fine il responsabile della Ditta dovrà segnalare eventuali danni e provvedere a risarcirne il danno.

Art. 14 – (Responsabilità e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro).

L'impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione del presente servizio e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso d'infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e/o cose della Commissione Tributaria o di terzi, in dipendenza di colpa e negligenza delle prestazioni contrattuali.

Si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni in oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

I menzionati obblighi sono vincolanti per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere i necessari documenti giustificativi.

Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli operai impiegati, oltre alla sospensione da parte dell'Amministrazione dei pagamenti, potrà comportare, a giudizio insindacabile della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la risoluzione del contratto.

ART. 15 – (Recesso del Committente)

E' espressamente attribuita, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, alla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART.16 – (Risoluzione del contratto)

La Commissione Tributaria Regionale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere, qualora quando si verificano reiterati e particolarmente gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, accertati dai competenti servizi ed attestati da una relazione particolareggiata. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. E' considerata inosservanza reiterata l'applicazione di 3 o più penalità nell'arco di 6 mesi.

Sono considerati di particolare gravità:

1. il grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
2. la mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto;

E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 17 – Decadenza dell'appaltatore dal contratto

L'appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

1. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
2. sospensione del servizio, ad esclusione dei casi di forza maggiore, che dovranno essere comunicati dall'appaltatore e riconosciuti tali dalla Commissione Tributaria;
3. accertato stato di insolvenza dell'appaltatore o responsabilità del medesimo per frodi nell'adempimento del servizio;
4. cessione parziale o totale del contratto;
5. inosservanza delle leggi vigenti in tema di sicurezza, prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, nonché delle leggi vigenti in tema di previdenza ed assistenza contributiva per i lavoratori.

Costituisce facoltà dell'Amministrazione l'applicazione, in luogo della decadenza del contratto, delle penali previste.

Art. 18 – Esecuzione in danno

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Commissioni Tributarie del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 19 (Tutela dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lg. 196/2003, si informa che i dati che riguardano l'aggiudicatario dallo stesso forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della presente attività formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata nel rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza.

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati, atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

I dati dell'aggiudicatario non saranno diffusi da alcuno.

In relazione ai predetti trattamenti, l'aggiudicatario potrà avvalersi dei diritti di cui agli artt. 7, 9 e 10 del D.Lg. 196/2003, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

Art. 20 (Spese contrattuali)

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 21 (Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, s'impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia il foro è quello di Torino.

Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte
D.ssa Emanuela Sciaudone

Rappresentante delle Ditta
Michela Donà